





DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**OGGETTO: L.R. n. 17 del 20/02/95. Indennizzo danni causati al patrimonio zootecnico da lupi e cani randagi o ferali. Revoca DGR 1425 del 22/12/2014. Istituzione nuovo regime di aiuto in de minimis agricolo Reg UE 1408/13 e definizione criteri e modalità per la concessione degli aiuti per le predazioni avvenute fino all'entrata in vigore dell'aiuto di stato notificato.**

**LA GIUNTA REGIONALE**

**VISTO** il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla Posizione di funzione "Innovazione, agricoltura a basso impatto e SDA Pesaro" istituita presso il Servizio Politiche Agroalimentari dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

**VISTO** il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della Posizione di funzione "Innovazione, agricoltura a basso impatto e SDA Pesaro";

**VISTA** la proposta del dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari;

**VISTA** l'attestazione della copertura finanziaria nonché il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42;

**VISTO** l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

con votazione, resa in forma palese, riportata a pag. 1;

**DELIBERA**

- di istituire un **nuovo regime di aiuto in de minimis agricolo**, ai sensi del Reg UE 1408/2013 del 18/12/2013, in sostituzione di quello stabilito con DGR 1425 del 22/12/2014, denominato "**indennizzo dei danni causati da lupi e cani randagi o ferali agli allevamenti bovini, ovini, caprini ed equini delle imprese del settore della produzione primaria di prodotti agricoli**", in attuazione della L.R. n. 17 del 20/02/95, così come riportato all'allegato 1, parte integrante della presente deliberazione e nel rispetto della DGR 24/16 del 18/01/2016, finalizzato all'indennizzo delle domande di aiuto che verranno presentate fino all'entrata in vigore del regime di aiuto notificato ai sensi degli "*Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020*" (2014/C 204/01), nonché per le domande già presentate e per le quali non si è ancora proceduto con la liquidazione degli indennizzi;
- di revocare conseguentemente la DGR 1425 del 22/12/2014 con oggetto *L.R. n. 17 del 20/02/95. Indennizzo danni al patrimonio zootecnico. Istituzione regime di aiuto in de minimis agricolo Reg UE 1408/13 e definizione criteri e modalità per la concessione degli aiuti*";
- di definire i criteri per la concessione degli aiuti di cui al primo punto ai sensi della LR 17/95, così come riportati all'allegato 2, parte integrante della presente deliberazione, tenendo presente che gli aiuti vengono concessi con il regime De Minimis, determinando:
  - le misure di prevenzione da attuare da parte dei beneficiari
  - i costi ammissibili all'indennizzo calcolati in base al valore di mercato degli animali uccisi ed intensità e condizioni per l'aiuto

Rg



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- le modalità per la presentazione delle domande di indennizzo
  - le modalità per l'accertamento del danno e del nesso di causalità
- di stabilire che l'onere derivante dal presente provvedimento pari a € 192.000,00 per l'anno 2017, fa carico alle risorse vincolate interamente rimosse dalla Regione iscritte nel bilancio 2017/2019 annualità 2017 sul capitolo n. 2160110127. La copertura degli oneri derivanti per l'attuazione della presente deliberazione negli anni successivi al 2017 verrà stabilita dalle singole leggi di approvazione di bilancio;
- il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del d. lgs. 33/2013.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
(Deborah Giraldi)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
(Luca Ceriscioli)

Reg



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

**Normativa**

- Legge Regionale 20 febbraio 1995 n. 17 “Interventi e indennizzi per danni causati al patrimonio zootecnico da specie animali di notevole interesse scientifico e da cani randagi”;
- L.R. 15 ottobre 2001 n. 20 ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 19 del 1/08/2005 “Modifiche alla legge regionale n. 20/2001 – norme in materia di organizzazione e di personale della Regione”;
- D.G.R. nr. 31 del 25.01.2017 Istituzione delle posizioni dirigenziali e di funzione nell’ambito della segreteria generale e dei Servizi;
- L.R. n. 35 del 30 dicembre 2016 – Disposizioni per la formazione del bilancio 2017/2019 della Regione Marche (Legge di stabilità 2017);
- L.R. n. 36 del 30 dicembre 2016 – Bilancio di previsione 2017/2019;
- D.G.R. n. 1647 del 30/12/2016 “D. Lgs. 23 1192/2015 – D.Lgs . 23 giugno 2011, n. 118 – Artt. 39 comma 10 – Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2017/2019 – ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati”;
- D.G.R. n. 1648 del 30/12/2016 “D. Lgs. 23 1192/2015 – D.Lgs . 23 giugno 2011, n. 118 – Artt. 39 comma 10 – Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2017/2019 – ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli”;
- D.G.R. n. 507 del 22/05/2017 concernente “Art. 42 comma 11 D.Lgs. 118/2011. Art. 51, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 118/2011. Reiscrizione nel Bilancio di Previsione per l'anno 2017 delle economie di spesa e prelievamento dal fondo di riserva di cassa. Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale - 6° provvedimento”.
- Reg. (UE) 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo alla applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli;
- DGR 1425 del 22/12/2014 “L.R. n. 17 del 20/02/95. Indennizzo danni al patrimonio zootecnico. Istituzione regime di aiuto in de minimis agricolo Reg UE 1408/13 e definizione criteri e modalità per la concessione degli aiuti”;
- DGR 24/16 del 18/01/2016 Reg. (CE) n. 1305/2013 – PSR Marche 2014/2020 – Reg (CE) 1407/2013 REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del TFUE agli aiuti “de minimis”. Misure PSR attivate in regime “de minimis”.

**Motivazione ed esito dell’istruttoria**

La Legge 17/95 promuove ed attua interventi per la protezione di specie di particolare interesse scientifico (lupo, aquila reale) e concede un indennizzo agli allevatori per i danni causati agli allevamenti bovini, ovini, caprini ed equini da lupi, cani randagi o ferali.

L’art.3 comma 1 stabilisce che l’indennizzo venga concesso fino alla reale entità del danno subito in relazione ai valori medi fissati annualmente dalla Giunta Regionale conformemente al comma 2 del medesimo articolo, in base al quale è stato disposto il presente atto.

Il successivo art. 4 fissa l’iter procedurale che deve essere seguito per conseguire l’indennizzo nonché il ruolo dei vari soggetti chiamati in causa (Allevatore, Comune, Servizio veterinario locale, Regione); in particolare il comma 6 precisa che gli indennizzi non liquidabili nell’esercizio in cui il danno è riferito, diventano prioritari nell’esercizio successivo e liquidati nel primo semestre utile.

La stessa Commissione Europea ha evidenziato che i danni agli allevamenti causati da animali protetti costituiscono un problema sempre più diffuso. Il successo della politica di conservazione dell’UE dipende in parte dalla gestione effettiva dei conflitti tra i grandi carnivori e gli allevatori.

Con DGR 1425 del 22/12/2014 sono stati quindi definiti i criteri e le modalità per gli indennizzi con cui la Regione Marche ha inteso istituire un regime di aiuto in de minimis agricolo ai sensi del Reg UE 1408/13 coerente con gli *“Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone ru-*

Rg



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

rali 2014-2020" (2014/C 204/01) finalizzato ad indennizzare le imprese del settore della produzione primaria ed in particolare gli allevatori delle specie bovine, equine ed ovicaprine, nonché di quelle bufaline, in quanto equiparabili a quelle bovine.

Da un'analisi della procedura è emerso che ci sono margini di semplificazione in merito, ad esempio, alla documentazione richiesta agli allevatori, o in relazione alle misure di prevenzione attuate dagli stessi in azienda.

Per tale ragione è in corso di predisposizione la notifica di un aiuto di Stato con rinnovate misure di prevenzione e procedure, in ottemperanza degli "Orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020" (2014/C 204/01), che costituiranno il riferimento generale per tutti gli indennizzi futuri agli allevatori che subiranno danni da lupi, cani randagi o ferali.

Considerando che per la concessione di aiuti in "de minimis" non è necessario prendere a riferimento le regole e le modalità applicative dei suddetti orientamenti, nel periodo transitorio, si ritiene opportuno ridefinire la procedura, semplificandola, come riportato nell'Allegato 1 e nell'Allegato 2 al presente atto, al fine di consentire agli allevatori di adeguarsi alle nuove regole.

Pertanto con il presente atto viene revocata la DGR 1425 del 22/12/2014 e sostituito il regime di aiuto in de minimis agricolo.

La scheda del nuovo regime de minimis è contenuta nell'Allegato 1, mentre nell'Allegato 2 sono definiti i criteri e le modalità per la concessione degli aiuti, necessari per dare applicazione al suddetto regime.

L'aiuto viene riconosciuto quando esiste un nesso causale diretto, evidenziato dal morso, tra la morte dell'animale e l'aggressione diretta del lupo o del cane randagio o ferale; l'accertamento viene effettuato da una autorità pubblica, e cioè dai veterinari dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR).

L'indennizzo non può superare l'80% dei costi ammissibili, fino alla capienza dell'importo disponibile nel 2017, secondo l'ordine cronologico della predazione, per le domande ritenute ammissibili.

In particolare i criteri determinano:

- le misure di prevenzione da attuare da parte dei beneficiari,
- i costi ammissibili all'indennizzo calcolati in base al valore di mercato degli animali uccisi ed intensità e condizioni per l'aiuto,
- le modalità per la presentazione delle domande di indennizzo,
- le modalità per l'accertamento del danno e del nesso di causalità.

L'indennizzo concesso è comunque non superiore al valore medio annuale di mercato riferito alla specie (Mercuriali) e indicato ogni anno con provvedimento del Dirigente della struttura competente.

Il regime si applica anche alle domande già presentate e per le quali non si è proceduto alla erogazione degli aiuti. Per queste si calcoleranno gli aiuti secondo i valori medi degli anni di riferimento nei quali è avvenuta la predazione.

Per quanto riguarda le misure di prevenzione dovranno essere presenti le Recinzioni e i Cani da guardiania.

Per dare applicazione al regime di aiuto nell'anno 2017, al fine di concedere e liquidare gli indennizzi con priorità alle istanze rimaste inevase degli anni precedenti, così come previsto dall'art. 4, comma 6 della L.R. 17/95, e secondo i valori medi degli anni di riferimento, si prevede che siano necessarie risorse pari a € 192.000,00.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

L'onere derivante per l'anno 2017 dal presente provvedimento di € 192.000,00 in termini di esigibilità della spesa ai sensi del D. Lgs. 118/2011 fa carico alle risorse vincolate interamente riscosse dalla Regione iscritte nel bilancio 2017/2019 annualità 2017 sul capitolo n. 2160110127 .

La copertura degli oneri derivanti per l'attuazione della presente deliberazione negli anni successivi al 2017 verrà stabilita dalle singole leggi di approvazione di bilancio;

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e della D.G.R. n. 64/2014.

**Proposta**

Per quanto sopra evidenziato si ritiene opportuno proporre alla Giunta regionale l'adozione di una deliberazione avente per oggetto "L.R. n. 17 del 20/02/95. Indennizzo danni causati al patrimonio zootecnico da lupi e cani randagi o ferali. Revoca DGR 1425 del 22/12/2014. Istituzione nuovo regime di aiuto in de minimis agricolo Reg UE 1408/13 e definizione criteri e modalità per la concessione degli aiuti per le predazioni avvenute fino all'entrata in vigore dell'aiuto di stato notificato".

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Roberto Gatto)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria di € 192.000,00 intesa come disponibilità, a carico del bilancio 2017/2019, annualità 2017, sul capitolo n. 2160110127.

15.11.2017

LA RESPONSABILE DELLA P.O.  
CONTROLLO CONTABILE DI SPESA 1

(Stefania Denaro)

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA PF INNOVAZIONE, AGRICOLTURA A BASSO IMPATTO E SDA PESARO

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e della D.G.R. n. 64/2014.

IL DIRIGENTE DELLA PF  
(Lorenzo Bisogni)

Rg



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione in relazione alla quale dichiara, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e della D.G.R. n. 64/2014.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
(Lorenzo Bisogni)

La presente delibera si compone di n. 11 pagine, di cui n. 4 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
(Deborah Giraldi)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO 1

REGIME DI AIUTO – INDENNIZZO DANNI CAUSATI DA ANIMALI PROTETTI

**in regime “de minimis” così come istituito con Reg. (UE) 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo alla applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli;**

**Stato:** ITALIA

**Regione:** Marche

**Titolo della misura di aiuto:** “indennizzo dei danni causati da lupi e cani randagi o ferali agli allevamenti bovini, ovini, caprini ed equini delle imprese del settore della produzione primaria predazioni fino al 31.12.2017” in attuazione della LR 17 del 20.02.1995

**Base giuridica:**

LR 17/95 - Progetto DGR “L.R. n. 17 del 20/02/95.

DGR “L.R. n. 17 del 20/02/95. Indennizzo danni al patrimonio zootecnico per le predazioni avvenute fino al 2017. Istituzione regime di aiuto in de minimis agricolo Reg UE 1408/13 e definizione criteri e modalità per la concessione degli aiuti”

**Territorio interessato:** L’intero territorio della Regione Marche

**Beneficiari:** Imprese del settore della produzione primaria

**Importo del Regime:** Importo complessivo previsto fino al 2020 € 1.000.000,00

**Strumento di aiuto:** sovvenzione diretta

**Obiettivo:** Ripristinare il potenziale produttivo agricolo danneggiato

**Costi ammissibili:** I costi ammissibili sono i costi dei danni subiti come conseguenza diretta dell’evento valutati da autorità pubblica.

**Intensità massima dell’aiuto:** 80% dei costi ammissibili - L’indennizzo viene calcolato in base al valore di mercato degli animali uccisi.

**Durata:** dalla data di istituzione del regime fino al 31.12.2020

**Indirizzo internet:** <http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca/Aiuti-di-stato>

**Autorità che concede l’aiuto** – Giunta Regione Marche – Servizio Politiche Agroalimentari – PF “Innovazione, agricoltura a basso impatto e SDA Pesaro”

Rg





## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**Altre informazioni**

- Beneficiario dell'aiuto è l'impresa agricola, singola o associata, persona fisica, o società di persone fisiche, o persona giuridica, che possiede un'azienda zootecnica o possiede e invii un gregge o una mandria in alpeggio (monticazione), o in transumanza, o al pascolo vagante, nella Regione Marche, a prescindere dalla nazionalità o dalla residenza.
- Gli aiuti sono concessi in base dei criteri stabiliti dalla DGR \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- L'Italia ha istituito un registro centrale degli aiuti "de minimis" che copre un periodo di tre esercizi finanziari.
- L'erogazione del contributo è soggetta alla preliminare verifica degli aiuti de minimis eventualmente già percepiti a qualsiasi titolo dal potenziale beneficiario nel corso dell'esercizio finanziario in cui alla impresa è riconosciuto il diritto di percepire l'aiuto ai sensi della DGR 1408/2013 e dei due esercizi fiscali precedenti; tale verifica viene effettuata attraverso il suddetto registro centrale degli aiuti, nonché mediante acquisizione di apposita dichiarazione da parte dell'aspirante all'aiuto.
- Ai sensi del Regolamento (CE) 1408/2013 l'importo massimo del contributo concesso non può in ogni caso determinare il superamento del massimale complessivo di 15.000,00 euro pena la revoca del contributo stesso per l'intero importo e l'eventuale recupero delle risorse liquidate; in caso di superamento della soglia l'importo massimo del contributo concedibile è pertanto ridotto della parte eccedente i 15.000,00 euro;
- I predetti contributi vengono erogati nell'ambito del regime "de minimis" così come istituito con Reg. (CE) 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo alla applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli;
- la richiesta di aiuto deve essere obbligatoriamente accompagnata dalle dichiarazioni del richiedente in merito all'eventuale percepimento di altri aiuti de minimis nel periodo di cui al successivo comma, pena la non ricevibilità della domanda.

RG



ALLEGATO 2

**CRITERI PER LA CONCESSIONE DEGLI AIUTI AI SENSI DELLA LR 17/95**

1. MISURE DI PREVENZIONE
2. COSTI AMMISSIBILI
3. INTENSITA' E CONDIZIONI DELL'AIUTO
4. PROCEDURA
5. AUTORITA' DI CONTROLLO

**1 PREVENZIONE**

- presenza di recinzioni (elettrificate e non), verifica effettuata sul verbale del Veterinario ASUR;
- presenza di cani da guardiania, verifica effettuata sul verbale del Veterinario ASUR;

**2 COSTI AMMISSIBILI**

I costi ammissibili sono i costi dei danni diretti subiti come conseguenza della predazione evento valutati da autorità pubblica veterinaria (nesso di causalità).

Viene preso a riferimento per l'indennizzo l'ultimo valore medio annuale di mercato riferito alla specie danneggiate (Mercuriali) e indicati ogni anno con provvedimento del Dirigente della struttura competente.

**3 INTENSITA' E CONDIZIONI DELL'AIUTO**

Beneficiario dell'aiuto è l'impresa agricola, singola o associata, persona fisica, o società di persone fisiche, o persona giuridica, che possiede un'azienda zootecnica, o possiede e invia un gregge o una mandria in monticazione, o in transumanza o in pascolo vagante, nella Regione Marche, a prescindere dalla nazionalità o dalla residenza.

Gli animali indennizzati sono quelli delle specie bovine, equine ed ovicaprine, nonché di quelle bufaline, in quanto equiparabili a quelle bovine.

L'aiuto viene riconosciuto fino al 80% dei costi ammissibili.

L'indennizzo viene calcolato in base al valore medio di mercato dell'anno in cui si verifica l'evento.

L'erogazione del contributo è soggetta alla preliminare verifica degli aiuti de minimis eventualmente già percepiti a qualsiasi titolo dal potenziale beneficiario nel corso dell'esercizio finanziario in cui alla impresa è riconosciuto il diritto di percepire l'aiuto ai sensi della DGR 1408/2013 e dei due esercizi fiscali precedenti; tale verifica viene effettuata direttamente dalla Regione Marche attraverso il registro centrale degli aiuti e mediante acquisizione di apposita dichiarazione da parte dell'interessato.

L'importo massimo del contributo concedibile non può in ogni caso determinare il superamento del massimale complessivo di 15.000,00 euro pena la revoca del contributo stesso per l'intero importo e l'eventuale recupero delle risorse liquidate; in caso di superamento della soglia l'importo massimo del contributo concedibile è pertanto ridotto della parte eccedente i 15.000,00 euro.

All'atto della concessione dell'aiuto, pur se precedentemente acquisita, deve essere obbligatoriamente acquisita la dichiarazione del richiedente in merito all'eventuale percepimento di altri aiuti de minimis nel corso dell'esercizio finanziario in cui alla impresa è riconosciuto il diritto di percepire l'aiuto ai sensi della DGR 1408/2013 e dei due esercizi fiscali precedenti.

Rg



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Nella comunicazione di richiesta di risarcimento danni occorre che siano indicati i seguenti dati:

- nominativo del dichiarante e suo codice fiscale;
- ragione sociale dell'impresa ( denominazione), sede legale;
- Codice Aziendale, Codice fiscale, Partita IVA ed IBAN;
- numero complessivo dei capi di cui è composto il gregge e/o mandria che è stata assalita;
- dichiarazione di non aver richiesto ed ottenuto, né di richiedere risarcimenti per il medesimo danno.

Per procedere alla liquidazione dell'indennizzo è necessario che, dal verbale di accertamento del danno risulti il nesso di causalità tra la predazione ed il danno.

In ogni caso i contributi saranno concessi nel rispetto delle disponibilità di bilancio, tenuto conto della priorità derivante dalla completezza della documentazione al momento di presentazione delle domande di aiuto.

Viene data priorità, così come previsto dall'art. 4, comma 6 della L.R. 17/95, alle istanze rimaste inevase degli anni precedenti, secondo i valori medi degli anni di riferimento. Pertanto i contributi verranno concessi ed erogati alle domande presentate e ammesse nel rispetto del criterio cronologico in relazione all'evento di predazione.

#### 4 PROCEDURA

L'apposita domanda di indennizzo dovrà essere presentata dall'allevatore al Sindaco del Comune ove l'evento dannoso si è verificato, entro le 24 ore lavorative successive al verificarsi dello stesso mediante PEC (o domanda cartacea in caso di impossibilità di utilizzo dell'indirizzo PEC da parte dell'impresa).

Successivamente, il Comune dovrà trasmettere entro dieci giorni al Servizio Politiche Agroalimentari della Regione Marche, mediante PEC a [regione.marche.agricoltura@emarche.it](mailto:regione.marche.agricoltura@emarche.it), il fascicolo completo, comprensivo degli originali della richiesta che del Verbale di accertamento del danno firmato dal Veterinario Azienda Sanitaria Unica Regionale.

Il competente Servizio di Sanità Animale delle Zone territoriali ASUR, oltre al verbale di accertamento, verifica la corretta registrazione dell'evento nell'apposito registro di stalla dell'anagrafe bovina, ovina, caprina ed equina.

La Regione si riserva la facoltà di richiedere alla ASUR della zona territoriale di competenza copia del modello 2/33 bis.

Per le domande già presentate di richiesta dell'indennizzo, e per le quali non si è proceduto alla concessione ed alla liquidazione, le ditte dovranno produrre una domanda di adesione al nuovo regime di aiuto in De Minimis, con modalità PEC (o domanda cartacea in caso di impossibilità di utilizzo dell'indirizzo PEC da parte dell'impresa), indirizzata al Servizio Politiche Agroalimentari.

Per le domande incomplete il beneficiario dovrà inviare la suddetta domanda di adesione, corredata della documentazione integrativa.

I termini della presentazione delle suddette domande verrà definito con atto del dirigente competente.

#### 5 AUTORITA' DI CONTROLLO

Il Medico veterinario ASUR per competenza territoriale è l'autorità preposta alla verifica del nesso/causa evento.